

Repertorio n. 66.489

Raccolta n. 38.167

Verbale di consiglio

di indirizzo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese di **giugno** in Cagliari, nel mio studio, in viale Trento n. 90/a, alle ore quindici e quindici minuti.

17 giugno 2024, ore 15,15

Avanti a me dottor Enrico Ricetto notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, **assistito dai testimoni:**

Proietto Carla, nata a Bologna il giorno 24 settembre 1967, residente in Carbonia, via Catania n.3;

Casu Cristiana, nata in Iglesias il giorno 1 agosto 1971, residente in Pula, via Escrivà n.12;

è presente il signor:

- Manunta Alessandro, nato in Cagliari il giorno 20 aprile 1972, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione che rappresenta, imprenditore, codice fiscale MNN LSN 72D20 B354I, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma in qualità di presidente della fondazione denominata:

- **"Istituto Superiore Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Sardegna - Novitas 4.0"**, in forma abbreviata "Fondazione Novitas 4.0", con sede in Tortolì, via Antonio Scorcu n. 12/A, codice fiscale n. 91016240912, fondazione istituita con atto

ricevuto dal Dr. Gianluigi Cornaglia, notaio in Tortolì, in data 28 ottobre 2020, repertorio n. 17233/8779, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lanusei in data 29 ottobre 2020 al n. 1182, tale nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 10 febbraio 2021.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, anche in assenza di formale convocazione, sono convenuti tutti i membri del consiglio di indirizzo della predetta fondazione, per riunirsi e discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente

ordine del giorno:

- adozione nuovo testo di statuto della fondazione, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 89, del 17 maggio 2023.

Invita quindi me notaio, ad assistere alla presente riunione ed a dare atto - mediante pubblico verbale - delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto e su designazione unanime degli intervenuti, assume la **presidenza** lo stesso richiedente, il quale consta e fa constare:

- che *sono presenti in sala, in proprio, o mediante delega ai sensi dell'art. 13 (tredici) del vigente statuto, tutti i membri del consiglio di indirizzo della fondazione e più precisamente:*

- se medesimo, presidente;

- "Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. Tortolì", in sigla "I.T.I.", con sede in Tortolì via Antonio Scorcu n. 12/A, codice fiscale n. 91005710917, in persona del dirigente *pro tempore*, sig. Drago Basilio, nato in Galati Mamertino il giorno 13 maggio 1966, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto dell'ente;

- "INSIGNIA S.R.L.", con sede in Cagliari, via Arrigo Solmi n. 28, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano n. 03377330927, in persona dell'amministratore unico, signor Cacciarru Andrea Carlo Nicola, nato in Torino il giorno 12 maggio 1976, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto societario;

- "Nifras Servizi e Formazione S.r.l.", con sede in Cagliari, via San Lucifero n. 31, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano n. 03965850922, in persona dell'amministratore unico, sig. Schirru Marco, nato in Cagliari il giorno 18 settembre 1973, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto dell'ente;

- l'Associazione "S.O.SO.R.", con sede in Cagliari, viale Diaz n. 29, codice fiscale n. 92006950924, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, sig. Manunta Alessandro, nato in Cagliari il giorno 20 aprile 1972, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto dell'ente;

- "Comune di Bottidda", con sede in Bottidda, via Goceano n. 2,

codice fiscale n. 00197020902, in persona del delegato del sindaco, sig. Nieddu Ivo, nato in Nuoro il giorno 6 agosto 1984, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto dell'ente, signor Cacciarru Andrea Carlo Nicola, sopra generalizzato;

- "Distretto Aerospaziale Sardegna Società Consortile A R.L.", con sede in Cagliari, via Antonio Carbonazzi n. 14 C/O Sardegna Ricerche, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano n. 03509480921, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, signor Cao Giacomo, nato in Cagliari il giorno 22 settembre 1960, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto societario;

- "Università degli Studi di Sassari", con sede in Sassari, via Università n. 21, codice fiscale n. 00196350904, rappresentata mediante delega dal signor Pulina Luca nato in Cormons il giorno 4 agosto 1978, delega conferitagli dal rettore, Prof. Mariotti Gavino, nato in Sassari il giorno 3 settembre 1965;

- che dette deleghe, riconosciute autentiche ed esatte dal presidente, vengono acquisite agli atti della fondazione;

- che, pertanto, *la presente adunanza è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento di cui al sopra riportato ordine del giorno.*

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente, relativamente all'**unico punto** all'ordine del giorno, espone all'assemblea che, con Decreto Ministeriale n. 89 del 17

maggio 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, *ha determinato di uniformare gli statuti delle fondazioni ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori) nazionali e di ridefinire lo standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti ed agli obiettivi della legge n. 99/2022.*

Il presidente illustra quindi agli intervenuti gli aspetti salienti del sopra citato Decreto Ministeriale ed in particolar modo precisa che:

- la normativa in oggetto impone l'indicazione della specifica area tecnologica di intervento della fondazione, *tra quelle definite dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito in attuazione dell'art. 3 comma 1 della legge 15 luglio 2022 n. 99.*

Alla luce di finalità e scopi della fondazione, come precisati nell'atto costitutivo della stessa e delle aree tecnologiche come individuate dal Decreto Ministeriale di cui sopra (Decreto Ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023), il presidente propone l'area tecnologica di intervento "***Tecnologia dell'Informazione e della comunicazione e dei dati***" (area n. 10 ex art. 2 comma I° del Decreto Ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023);

- il patrimonio della fondazione è attualmente pari ad euro 200.575,68 (duecentomila cinquecentosettantacinque virgola sessantotto), immodificato per consistenza e composizione, rispetto alle risultanze del sopra citato atto costitutivo della fondazione e

pertanto, adeguato ed in linea rispetto ai percorsi di formazione ed all'area tecnologica di riferimento della fondazione;

- le fondazioni già esistenti debbono adeguare lo statuto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale, sulla base dello schema di statuto allegato al più volte citato decreto.

Pertanto, nella prospettiva fin qui esposta, il presidente propone l'adozione del testo di statuto in linea con lo schema statutario allegato al Decreto Ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, testo composto di 20 (venti) articoli e - peraltro - già noto agli intervenuti alla presente adunanza.

Il presidente, a corollario di quanto fin qui esposto precisa che, in ipotesi di adozione del testo di statuto in esame, resterebbero comunque immutati la denominazione e la sede della fondazione.

Esaurita la propria trattazione, il presidente richiede quindi ai presenti di volersi pronunciare sul merito della proposta sopra formulata.

Segue sul punto breve ma idonea discussione, al termine della quale il Consiglio di Indirizzo all'unanimità e con voto palese

delibera:

1) - di adottare il nuovo testo di statuto proposto dal presidente, composto da 20 (venti) articoli e già trasmesso per conoscenza agli interventi, dando atto che:

- l'area tecnologica di intervento della fondazione è la seguente:

- "*Tecnologia dell'Informazione e della comunicazione e dei dati*" (area n. 10 ex art. 2 comma I° del Decreto Ministeriale n. 203

del 20 ottobre 2023);

- il patrimonio della fondazione è attualmente pari ad euro 200.575,68 (duecentomila cinquecentosettantacinque virgola sessantotto), immutato per consistenza e composizione, rispetto alle risultanze dell'atto costitutivo della fondazione e pertanto, adeguato ed in linea rispetto ai percorsi di formazione ed all'area tecnologica di riferimento della fondazione;

2) - di dare mandato allo stesso Presidente del Consiglio di Indirizzo affinché apporti al presente atto ed allo statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto come per legge, tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle sedi competenti.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore quindici e cinquanta minuti.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti, sono a carico della fondazione.

Il comparente dichiara di aver ricevuto in forma scritta, dal notaio rogante il preventivo di spesa comprensivo di imposte ed onorario, conformemente all'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 150, della legge 4 agosto 2017 n. 124.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto ed **unitamente all'allegato**, ne ho dato lettura, **presenti i testimoni**, al comparente, che lo conferma e con me notaio ed i testimoni, lo sottoscrive

alle ore quindici e cinquanta minuti.

Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in parte scritti a mano da me notaio sulle prime nove facciate fin qui.

F.to Alessandro Manunta

F.to Casu Cristiana

F.to Carla Proietto

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

All. A) all'atto del 17/06/2024, Rep. n. 66.489/38.167

Statuto

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata "**Istituto Superiore Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Sardegna - Novitas 4.0**", in forma abbreviata "Fondazione Novitas 4.0".

Essa agisce nell'area tecnologica Tecnologia dell'Informazione e della comunicazione e dei dati (area n. 10 ex art. 2 comma I° del Decreto Ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023), con sede nella **Provincia di Nuoro** con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 – Missione e scopi

della Fondazione ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo sco-

po di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche

nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;

- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica

l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la

formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4 – Patrimonio

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari a **euro 200.575,68**

(duecentomila cinquecentosettantacinque virgola sessantotto).

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione

o la distribuzione non siano imposte per legge 4.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- **"Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. Tortolì"**, in sigla "I.T.I.", con sede in Tortolì via Antonio Scorcu n. 12/A, codice fiscale n. 91005710914;

- **"INSIGNIA S.R.L."**, con sede in Cagliari, via Arrigo Solmi n. 28, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano n. 03377330927;

- **"Nifras Servizi e Formazione S.r.l."**, con sede in Cagliari, via San Lucifero n. 31, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano n. 03965850922;

- **"S.O.SO.R."**, con sede in Cagliari, viale Diaz n. 29, codice fiscale n. 92006950924;

- **"Comune di Bottida"**, con sede in Bottida, via Goceano n. 2, codice fiscale n. 00197020902;

- **"Distretto Aerospaziale Sardegna Società Consortile A R.L."**, con sede in Cagliari, via Antonio Carbonazzi n. 14 C/O Sardegna Ricerche, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano n. 03509480921;

- **"Università degli Studi di Sassari"**, con sede in Sassari, via

Università n. 21, codice fiscale n. 00196350904.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

I soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Le Università sono esentate da tali contributi, essendo loro riconosciuta la possibilità di consentire alla fondazione l'uso di spazi, l'accesso alle biblioteche, nonché l'impiego di risorse umane a supporto delle attività legate alla didattica ed alla ricerca.

- Partecipanti

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera

del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

In relazione alle figure dei Fondatori e dei Partecipanti, con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione ed adottato dall'Assemblea dei Partecipanti e nel rispetto delle previsioni statutarie, vengono stabiliti i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, ac-

quisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Art. 8 – Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi com-

ponenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

- b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
- f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;
- g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunica-

zione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attri-

buzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

Art. 12 – Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammis-

sione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Qualora si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate

dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per videoconferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.

2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ai sensi dell'articolo 31 del Codice Civile.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 17 – Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso

degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria

(prima nomina organi collegiali)

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

F.to Alessandro Manunta

F.to Casu Cristiana

F.to Carla Proietto

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Enrico Ricetto, notaio in Cagliari, iscritto nel distretto notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento redatto su supporto cartaceo, conservato nei miei atti, con gli annessi allegati, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Cagliari, 24 giugno 2024

Firmato digitalmente: Dottor Enrico Ricetto Notaio